

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-963	del 05/12/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura di un upgrade su spettrometro di massa a triplo quadrupolo, a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip. CIG Z111BDA510	
Proposta	n. PDTD-2016-914	del 22/11/2016
Struttura adottante	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Scaroni Ivan	

Questo giorno 05 (cinque) dicembre 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Attivita' Laboratoristiche, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura di un upgrade su spettrometro di massa a triplo quadrupolo, a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip. CIG Z111BDA510

VISTE:

- la D.D.G. n. 101 del 30.12.2015 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. n. 102 del 30.12.2015 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2016 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 di approvazione delle modifiche al "Regolamento per il decentramento amministrativo" relativamente alle materie interessate dal D. Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici;
- la D.D.G. n. 97 del 28/9/2016 "Direzione Amministrativa. Integrazione del Piano Investimenti 2016-18 e del Budget investimenti 2016 a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 1467/2016 del Bilancio di esercizio 2015 e del piano finanziario di interventi urgenti per le esigenze legate al riordino istituzionale e la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia. Riprevisione piano degli investimenti";

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- in particolare, l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett. a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato;
- il Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria (R0602/ER) approvato con D.D.G. n. 80 del 21/07/2016;

PREMESSO:

- che, per far fronte all'incremento dell'attività analitica del Laboratorio Integrato della sezione Arpa di Ravenna, si rende necessario procedere alla fornitura di un upgrade sullo spettrometro di massa a triplo quadrupolo marca Thermo TSQ Quantum XLS, per velocizzare il processamento del campione;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile del Laboratorio Integrato – Sezione Arpae di Ravenna, Dott. Ivan Scaroni, ha inviato all'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica apposita richiesta d'acquisto ed allegata dichiarazione per affidamento diretto, agli atti, per l'acquisto di un upgrade dedicato, costituito da SW specifico completo di PC;
- che è stato stimato il valore presunto complessivo dell'appalto in euro 5.300,00 (IVA esclusa) - oneri per la sicurezza pari a zero;

PRESO ATTO:

- che, così come si evince dalla dichiarazione per affidamento diretto redatta dal Responsabile del procedimento ed acquisita agli atti, la società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede in Strada Rivoltana Km 4, Rodano (MI), C.F./P.IVA 07817950152, è l'unica ditta in Italia a commercializzare “in esclusiva” la strumentazione analitica prodotta e tutti gli aggiornamenti dei software inclusi;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico MEPA di Consip S.p.A., sul portale Acquistinretepa.it, ed è stata rilevata l'abilitazione della Ditta Thermo Fisher Scientific SpA, con sede in Strada Rivoltana Km 4, Rodano (MI), C.F./P.IVA 07817950152 , al Bando: “BSS - Beni e Servizi per la Sanità”;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'istruttoria tecnica si è conclusa con la redazione dei documenti necessari per la trattativa diretta da espletare sul MEPA di Consip SpA e, più precisamente, delle Condizioni particolari e del Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico, allegati Sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria e da espletare mediante procedura di affidamento diretto, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, sarà effettuata dal Responsabile unico del procedimento;

- che, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., in data 3/11/2016 è stata attivata la trattativa diretta n. 40427 con la Thermo Fisher Scientific SpA, con sede in Strada Rivoltana Km 4, Rodano (MI), C.F./P.IVA 07817950152, per l'affidamento della fornitura e dell'installazione di un upgrade dedicato su spettrometro di massa a triplo quadrupolo in funzione presso il Laboratorio Integrato di Ravenna, come da riepilogo dei dati generali della procedura, che si allega Sub C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z111BDA510 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che alla procedura è stato assegnato il Codice unico di progetto (CUP) n. J69D16001090002;
- che, trattandosi di mera fornitura, non sussistono rischi di interferenze nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, pertanto, non necessita la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- che, entro il termine stabilito (11/11/2016), la società Thermo Fisher Scientific SpA, ha presentato la propria offerta, allegata Sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corredata dalla documentazione richiesta da Arpa, agli atti;
- che il Responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata, ha proceduto ad esaminare l'offerta, ritenendola conforme alle specifiche richieste nonché congrua rispetto ai prezzi correnti per strumentazione analoga;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;
- che il contratto di fornitura sarà stipulato con la società affidataria Thermo Fisher Scientific SpA, secondo le regole del mercato elettronico di Consip SpA;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2016 - Linee Guida" della DDG n. 102 del 30/12/2015;

RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per procedere, previo esperimento della trattativa diretta n. 40427 sul Mepa di Consip, all'affidamento della fornitura e dell'installazione di un upgrade dedicato su spettrometro di massa a triplo quadrupolo in funzione presso il Laboratorio Integrato di Ravenna, (CIG Z111BDA510 - CUP J69D16001090002), alla società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede in Strada Rivoltana Km 4, Rodano (MI), C.F./P.IVA 07817950152, sulla base delle Condizioni particolari e del Capitolato speciale, allegati sub A) e B) alla presente determinazione, al prezzo offerto di euro 5.284,82 (IVA esclusa), per un costo complessivo di euro 6.447,48 (IVA inclusa);

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- che alla stipula del contratto provvederà il Direttore Tecnico, dott. Franco Zinoni, Punto Ordinante sul sistema Acquistinretepa.it per la Direzione Tecnica;

DATO ATTO ALTRESI':

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente documentazione;
- che Responsabile del procedimento è il dott. Ivan Scaroni, Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione di Ravenna;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti e previo esperimento della trattativa diretta n. 40427 sul Mepa di Consip, la fornitura e l'installazione di un upgrade dedicato su spettrometro di massa a triplo quadrupolo in funzione presso il Laboratorio Integrato di Ravenna, (CIG Z111BDA510 - CUP J69D16001090002), alla società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede in Strada Rivoltana Km 4, Rodano (MI), C.F./P.IVA 07817950152, sulla base delle specifiche tecniche e contrattuali indicate nelle Condizioni particolari e nel Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico, allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, e per il costo di euro 5.284,82 (oltre al 22% di IVA) pari a complessivi euro 6.447,48 (IVA inclusa) indicato nell'offerta, allegata sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquistinretepa.it con firma del Direttore Tecnico, quale punto ordinante della Direzione Tecnica;
4. di assegnare al Responsabile del procedimento le funzioni di direttore dell'esecuzione e di demandare allo stesso le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che l'importo complessivo di euro 6.447,480 (IVA compresa), relativo al presente provvedimento, è incluso nel piano annuale (CdC DTLAB) e triennale degli investimenti, è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dal 2016, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: DSRA;
6. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

LA RESPONSABILE

AREA ATTIVITA' LABORATORISTICHE

- Dott.ssa Leonella Rossi -

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Strada Rivoltana KM 4
20090 Rodano (MI)

OGGETTO: Condizioni particolari Trattativa n. 40427 del 3/11/2016 per la fornitura di upgrade SW e HW su spettrometro di massa a triplo quadrupolo Thermo TSQ Quantum XLS Ultra.
CIG: Z111BDA510 CUP: J69D16001090002

Ad integrazione della Trattativa n. 40427 del 3/11/2016, si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura completa di installazione e collaudo di upgrade costituito da: SW TRACEFINDER 3.2 SP1 EFS e PC DELL OPTIPLEX per lo spettrometro di massa a triplo quadrupolo Thermo TSQ Quantum XLS Ultra, in uso presso il Laboratorio Integrato della Sezione Arpae di Ravenna con sede in via Alberoni, 17/19 – 48121 Ravenna.

Caratteristiche, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato Speciale, allegato sub A alle presenti Condizioni particolari.

Importo complessivo (Iva esclusa) pari ad euro 5.300,00. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze pari a zero.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta effettuata dal fornitore, sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP, consisterà in un'offerta tecnica ed un'offerta economica.

L'offerta tecnica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà consistere:

in una descrizione della fornitura offerta, comprensiva di schede tecniche, riportanti tutte le caratteristiche della fornitura proposta. La documentazione allegata all'offerta tecnica, deve permettere in modo inequivocabile di individuare le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta. Documenti estratti da cataloghi generali o copie del catalogo stesso non potranno essere accettati se non accompagnati da documento esplicativo sulle esatte caratteristiche e tipologia di strumentazione offerta.

L'offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà essere formulata:

- immettendo a sistema il prezzo unitario della fornitura, secondo il modello generato dal Sistema.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.emr.it

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

Sarà esclusa l'offerta nella quale fosse sollevata eccezione e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che sia sottoposta a condizione, nonché offerta incompleta e/o parziale.

Sarà inoltre esclusa la ditta che abbia presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpae è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- 1) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- 2) copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui al punto 16 del Capitolato Speciale.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente trattativa.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "BSS – Beni e Servizi per la Sanità " ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ivan Scaroni

Distinti saluti.

Il Direttore Tecnico
dott. Franco Zinoni

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Allegati:

- Capitolato Speciale
- mod. Dichiarazione sostitutiva

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

	Capitolato speciale per la fornitura di upgrade SW e HW per spettrometro di massa marca Thermo Fisher	Pag. 1 di 6
---	--	-------------

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura completa di installazione e collaudo, di upgrade costituito da: SW TRACEFINDER 3.2 SP1 EFS e PC DELL OPTIPLEX per lo spettrometro di massa a triplo quadrupolo Thermo TSQ Quantum XLS Ultra, in uso presso il Laboratorio Integrato della Sezione Arpae di Ravenna.

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 4 - Consegna.

La consegna deve essere effettuata entro 30 (*trenta*) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la Sede Arpae di Ravenna in via Alberoni, 17/19 48121 Ravenna, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Arpae accerterà la conformità della strumentazione fornita a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento di conformità della merce".

Art.5 – Garanzia

La garanzia della fornitura deve essere di 24 (*ventiquattro*) mesi dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Art. 6 – Penali

Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpae, il Fornitore sarà soggetto ad una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 7 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura/servizio.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpae - Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA - C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- codice unico di Progetto (CUP.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento di conformità della merce" di cui al precedente art. 4 o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpae potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente

dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A. R. O via PEC

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 13 - Cessione di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.emr.it.
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

	Capitolato speciale per la fornitura di upgrade SW e HW per spettrometro di massa marca Thermo Fisher	Pag. 6 di 6
---	--	------------------------

Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	40427
Descrizione	SW TRACEFINDER 3.2 SP1 EFS + PC DELL OPTIPLEX PER SPETTROMETRO QUADRUPOLO THERMO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z111BDA510
CUP	J69D16001090002
Amministrazione titolare del procedimento	ARPAE - EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE TECNICA 04290860370 40139 VIA PO 5 BOLOGNA (BO)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFFRF4
Punto Ordinante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI / ZNNFNC54P15C288V
Soggetto stipulante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI / ZNNFNC54P15C288V ARPAE - EMILIA ROMAGNA
Data e ora inizio presentazione offerta	03/11/2016 15:44
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	11/11/2016 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2016 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Fornitore	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	LABORATORIO INTEGRATO SEZIONE ARPAE DI RAVENNA VIA ALBERONI 17/19 RAVENNA, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, esclusi sabato e festivi.
Dati e Aliquote di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA INTESTATA A: ARPAE EMILIA ROMAGNA VIA PO, 5 40139 BOLOGNA C.F. /P.IVA 04290860370 - aliquota IVA=22% CUU: UFFRF4

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	SW TRACEFINDER 3.2 SP1 EFS + PC DELL OPTIPLEX PER SPETTROMETRO QUADRUPOLO THERMO
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	THERMO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	*NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE, ACCESSORIO E CONSUMABILE PER APPARECCHIATURE DA LABORATORIO	Tecnico	Nessuna regola	
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	*Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
9	*Dispositivo collegabile (nome/codice)	Tecnico	Nessuna regola	
10	*Proprietà	Tecnico	Nessuna regola	
11	*Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CONDIZIONI PARTICOLARI	Condizioni-particolari-upgradeTHERMO.pdf.p7m
CAPITOLATO SPECIALE	Capitolato speciale-upgradeTHERMO.pdf
MODELLO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	dichiarazione sost.odt

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
CAPITOLATO SPECIALE	Sì
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPILATA	Sì
OFFERTA TECNICA	Sì
OFFERTA ECONOMICA	Sì

Offerta

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Società con socio unico - Direzione e Coordinamento
Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd, UK

N. offerta	Data offerta	Consegna	Pag.
20765285	09.11.2016		1 / 3
Info contatto	N. di tel.	Termini di pagamento	Scadenza
		NET 60 DAYS	09.12.2016
Condizioni di vendita 1	Condizioni di vendita 2	Metodo spedizione	
Consegna sdoganata		DHL EOB	

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RODANO (MI)
ITALIA

Offerta per: 1167947

ARPA - RAVENNA
VIA ALBERONI, 17/19
48100 RAVENNA RA

Ivan SCARONI

RICHIESTA INTERVENTO TECNICO SU VS. STRUMENTO
TSQ QUANTUM ULTRA S/N TQU 02732

Per effettuare un ordine

Contatto Elisa Manzoni

Tel: 02 95059 537

Fax: 02 95059 225

Email: elisa.manzoni@thermofisher.com

Si applicano i termini e le condizioni generali di Thermo Fisher Scientific S.p.A

Riga	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
10	701-119900	TRASFERIMENTO+1°ORA DI LAVORO	1 EA	1.046,00	1.046,00 EUR
				Sconto riservato	170,50 - EUR
				Importo netto articolo	875,50 EUR
20	701-118100	ORE DI LAVORO SUCCESSIVE LA PRIMA	4 EA	221,00	884,00 EUR
				Sconto riservato	144,09 - EUR
				Importo netto articolo	739,91 EUR
30	LOCAL PARTS	PC DELL OPTIPLEX	1 EA	1.534,00	1.534,00 EUR
				Sconto riservato	250,04 - EUR
				Importo netto articolo	1.283,96 EUR
40	OPTON-30283	SW, TRACEFINDER 3.2 SP1 EFS	1 EA	2.850,00	2.850,00 EUR
				Sconto riservato	464,55 - EUR
				Importo netto articolo	2.385,45 EUR
				Subtotale	5.284,82 EUR
				Aliquota IVA 22%	1.162,66 EUR
				Totale	6.447,48 EUR

SCONTO A VOI RISERVATO 16.3 %

www.thermoscientific.com

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
della Thermo Fisher Scientific S.p.A.****Art. 1 Generalità**

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente "THERMO"). L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di THERMO. Eventuali accordi complementari o difforni dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di THERMO. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO. Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo. I prezzi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i diritti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei Prodotti che saranno sostenuti dall'Acquirente.

Art. 3 Condizioni di pagamento

- 3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
- 3.2 Il pagamento non potrà in nessun caso essere sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato o parziale svolgimento da parte di THERMO di attività di messa a punto dei macchinari o collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.
- 3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di THERMO, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Riserva di proprietà

- 4.1 Tutti i Prodotti forniti saranno soggetti a riserva di proprietà a favore di THERMO; la proprietà sarà, pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.
- 4.2 La riserva di proprietà opererà indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla conferma d'ordine.
- 4.3 L'acquirente si impegna a rendersi disponibile, a semplice richiesta di THERMO, per porre in essere tutte le formalità necessarie e/o utili a rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi nonché ad avvertire tempestivamente THERMO di ogni azione di terzi che possa ledere il suo diritto di proprietà.

Art. 5 Offerte e termini di consegna

L'offerta ha una validità di 60 giorni dalla data del suo invio all'Acquirente da parte di THERMO. Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da THERMO. Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. THERMO farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna. Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennizzo o risarcimento di danni o cancellazione dell'ordine, salvo che THERMO sia responsabile per colpa grave. Sono ammesse forniture parziali. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti. Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda THERMO o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e THERMO è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto. Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, THERMO è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima. THERMO si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti e le loro funzioni vengano sensibilmente compromessi da tali modifiche.

Art. 6 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di THERMO preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di THERMO; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 7 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo THERMO.

Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di THERMO e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 8 Spedizione e trasferimento del rischio

Se non diversamente pattuito per iscritto, la merce è consegnata da THERMO, nel suo imballaggio consueto, franco vettore, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato della consegna. THERMO, quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce e, anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onere e attività connessa allo sdoganamento della merce destinata all'esportazione - compreso il rischio e l'onere per l'ottenimento di licenza per l'esportazione e/o altre autorizzazioni necessarie - è a carico dell'Acquirente. Ogni diversa pattuizione dovrà risultare da accordo scritto sull'ordine d'acquisto. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente. Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione. Nel caso l'acquirente rispedisca, per qualsiasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore, tutti i costi e i rischi di tale spedizione saranno a carico dell'Acquirente. Lo stesso per i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, che sono a carico dell'Acquirente, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna. In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di THERMO di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, THERMO in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferire il ricavato al cliente. Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 9 Garanzia, responsabilità e vizi

THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di THERMO). Se l'installazione dovesse essere rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei confronti dello stesso non potrà, comunque, farsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della merce. Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori, elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad esempio schede elettroniche, valvole, alimentatori), per i quali il periodo di garanzia termina dopo 90 giorni dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale. THERMO farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo spedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente. THERMO si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione. Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a THERMO entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art.8. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi. Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di ristoro del lucro cessante sono escluse. Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di THERMO in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni. Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito. In ogni caso, se la responsabilità di THERMO riguarda qualsiasi Prodotto, parte di esso o software nello stesso incorporato che THERMO stessa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra menzionate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a THERMO stessa dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in essi incorporati e THERMO potrà adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attraverso la cessione al cliente dei propri diritti risarcitori nei confronti del fornitore. Salvo quanto espressamente derogato, le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono integralmente riportate all'art. 13 che segue.

Art. 10 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:
-vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
-vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
-parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica ecc.
-ove terzi non autorizzati da THERMO siano intervenuti sui Prodotti;
-vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 11 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Art. 12 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integrante degli stessi sono di proprietà della THERMO ed è fornito all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Questa licenza cessa quando l'utilizzatore legale cessa il proprio legittimo possesso dell'hardware fornito salvo il contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto. Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a THERMO l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che THERMO non vieti tale sub-concessione.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione dei software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di THERMO.

THERMO avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora l'Acquirente violi qualunque impegno qui previsto.

THERMO non garantisce inoltre che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi da Personal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla installazione su computer di altra marca è a carico dell'Acquirente.

Art. 13 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

THERMO sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse da derivare a seguito di acquisto di Prodotti di THERMO, dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

a) provveda a notificare per iscritto a THERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a THERMO di provvedere alla difesa, nonché

b) cooperi con THERMO nella difesa e garantisca a THERMO la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto - anche di natura risarcitoria - nei confronti di THERMO.

THERMO provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa grave, THERMO, indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti, risponderà di eventuali danni per un importo massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il prezzo d'acquisto pagato dal compratore al venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilità e (B) un milione di dollari (\$ 1.000.000,00) o l'equivalente in Euro al tasso del cambio del giorno in cui si verifica l'evento al quale si applica la garanzia.

Ove, a giudizio di THERMO, ciò si rendesse utile e/o opportuno, THERMO potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di THERMO nel caso in cui:

- a) THERMO abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
 - b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
 - c) i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
 - d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da THERMO;
 - e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da THERMO.
- Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di THERMO in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 14 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 15 Norme finali

- 15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di THERMO di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.
- 15.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 16 Osservanza di leggi

I prodotti offerti sono destinati all'uso finale in Italia. L'eventuale esportazione dei prodotti verso un altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione dell'Unione Europea e - convenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d'America la quale prescrive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d'America. I prodotti non possono essere messi a disposizione di individui, aziende, società o istituzioni quali elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorità Americane (c.d. "denied parties lists"). Il medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture tra l'Italia ed i paesi dell'Unione Europea. L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è responsabilità esclusiva dell'Acquirente così come l'ottenimento di tutti i permessi necessari all'esportazione e all'acquisto.

Art. 17 Legge regolatrice e foro competente

- 17.1 Il contratto è soggetto alla legge italiana.
- 17.2 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.
- 17.3 THERMO si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.

L'Acquirente

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni:

Art. 1) Rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie condizioni d'acquisto e necessità conferma scritta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. per applicazione accordi diversi dalle presenti Condizioni; Art. 2) Determinazione dei prezzi; Art. 3) termini di pagamento; maturazione di interessi moratori; Art. 4) Riserva di proprietà; Art. 5) Non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di indennizzo, risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific S.p.A. di modificare i Prodotti; Art. 6) Nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) Esclusione della responsabilità derivante da misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale accompagnatorio; Art. 8) Trasferimento del rischio della spedizione; deroga previsioni FCA; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific S.p.A. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 9) Diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di interrompere la prestazione della garanzia; esclusione della domanda di risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento del danno emergente e ristoro del lucro cessante; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 10) Esclusione della garanzia; Art. 11) Brevetti; Art. 12) Software; Art. 13) Limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; Art. 14) Imposte e tasse; Art. 15) Applicazione delle condizioni generali di vendita; Art. 16) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all'esportazione; Art. 17) Legge regolatrice; deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di adire qualsiasi altro Foro competente nel caso concreto.

L'Acquirente

N. Proposta: PDTD-2016-914 del 22/11/2016

Centro di Responsabilità: Area Attività Laboratoristiche

OGGETTO: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura di upgrade su spettrometro di massa a triplo quadrupolo, a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip. CIG Z111BDA510

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/11/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico